

Indicazioni operative INL su sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria

24 Ottobre 2017

```
[fusion_builder_container hundred_percent="no" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" margin_top="" margin_bottom="" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left=""]  
[fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" spacing="" center_content="no" hover_type="none" link="" min_height="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="left top" background_repeat="no-repeat" border_size="0" border_color="" border_style="solid" border_position="all" padding="" dimension_margin="" animation_type="" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_offset="" last="no"]  
[fusion_text]
```

Al fine di fornire indicazioni univoche che possano assicurare l'uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, è stata emanata, dall'Ispettorato nazionale del lavoro, la lettera circolare n.3/2017, riportata in allegato.

La lettera circolare è indirizzata, quindi, ai soggetti deputati a svolgere attività di vigilanza nei luoghi di lavoro.

La disomogeneità di comportamenti può verificarsi dal momento che, nel Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre condotte omissive dell'obbligo di sorveglianza sanitaria, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.

L'INL ritiene che la **sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria** sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli :

- a) **art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di lavoro**, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
- b) **art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;**
- c) **art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria** (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), **non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità** ed in sede ispettiva si riscontrino che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

L'INL ricorda agli ispettori l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 347 del c.p.p. laddove il reato si verifichi in settori diversi dall'edilizia.

```
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]
```